PROVVEDIMENTI PER LA GARANZIA DEL SALARIO

Art. 4

Assistenza sanitaria nei periodi di integrazione salariale

Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa. L'assistenza sanitaria spetta anche nel corso della istruttoria delle domande d'integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sostituisce, in caso di malattia, l'indennita' a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

Versione in vigore dal 22 giugno 1975, non più in vigore dal 24 settembre 2015 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per la garanzia del salario
Estremi	Legge 20 maggio 1975, n. 164
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-la-garanzia-del-salario/art-4-assistenza-sanitaria-nei-periodi-di-integrazione-salariale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it